

NOTA INFORMATIVA N. 22/2019
--

CONTROLLI SULLE OPERAZIONI IN CONTANTI SUPERIORI A 10.000 EURO

Dal 2 settembre banche, Poste italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica devono comunicare i dati relativi alle operazioni in contanti di importo pari o superiore a 10.000 euro.

A seguito delle innovazioni apportate dal D.lgs. 21 novembre 2017, n. 90 (c.d. “decreto antiriciclaggio”), l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha emanato il Provvedimento 28 marzo 2019 con le disposizioni attuative rivolte agli intermediari finanziari (banche, Poste italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) tenuti a trasmettere periodicamente all’UIF informazioni su operazioni a rischio individuate in base a criteri oggettivi. Tali sono considerate dall’UIF le operazioni in contanti che, a causa dell’assenza di tracciabilità, sono reputate particolarmente adatte al perseguimento di scopi illeciti. Le indagini condotte a livello europeo individuano l’Italia fra i primi paesi per utilizzo del contante, in termini sia di numero di operazioni sia di valore.

Le comunicazioni (denominate “comunicazioni oggettive”) devono contenere i dati relativi alle **operazioni in contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguite in un mese solare**, anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro, sommando le operazioni effettuate dallo stesso soggetto sia come cliente sia come esecutore (ad esempio, i prelievi effettuati dall’amministratore per conto della società sono imputati ad entrambi i soggetti) e senza effettuare la compensazione di operazioni di segno contrario.

Il primo invio delle comunicazioni oggettive all’UIF dovrà essere effettuato entro il 16 settembre 2019 e riguarderà i dati delle operazioni di aprile, maggio, giugno e luglio. A regime la comunicazione sarà trasmessa all’UIF entro il 15 del secondo mese successivo a quello di riferimento.

Le comunicazioni oggettive non costituiscono causa di segnalazione di operazioni sospette a meno che non presentino collegamenti con altre operazioni che facciano desumere una condotta sospetta, oppure quando i movimenti di contante vengono effettuati da clienti ad elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Entrano però nel patrimonio informativo posto a base delle complessive valutazioni sul carattere sospetto dell’operatività dei clienti.

Resta invariato il limite di 3.000 euro per l’effettuazione di transazioni in contanti tra privati.

4 settembre 2019